

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

### " I-BEC – Istituto di Business Ethics & Compliance Compliance "

=====

Articolo 1 - L'associazione " I-BEC – Istituto di Business Ethics & Compliance "Roma (RM), Viale Regina Margherita 1, è una libera associazione con durata illimitata nel tempo, senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap III articolo 36 e seguenti del Codice Civile, nonché del presente Statuto.

Articolo 2 - L'Associazione " I-BEC – Istituto di Business Ethics & Compliance ", con sede in Roma (RM), Viale Regina Margherita 1, si propone di agevolare lo sviluppo di una cultura dell'etica del business e della compliance attraverso il confronto tra professionalità diverse del mondo delle imprese, della consulenza, dell'università, ma anche della magistratura, della pubblica amministrazione, delle autorità di regolazione.

Articolo 3 - L'Associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea Ordinaria dei soci; le cariche all'interno del Consiglio Direttivo vengono attribuite dallo stesso Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei voti. Il Consiglio Direttivo può nominare altresì, anche tra membri estranei all'Associazione, a maggioranza assoluta dei voti, un Comitato Scientifico.

Articolo 4 - Per perseguire gli scopi sopraindicati, l'Associazione realizza, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- Attività di studio, conferenze, dibattiti, convegni, congressi in materia di etica del business e di prevenzione dei white collars crimes;
- Organizzazione di tavoli di discussione tra enti, consulenti, magistrati, regolatori e accademia;
- Pubblicazione di atti di convegni, di seminari, di studi e ricerche;
- Progetti di monitoraggio sulla conoscenza ed efficace attuazione dei programmi di compliance;
- Creazione di finestre di aggiornamento on-line e siti internet inerenti alle finalità associative;
- Formazione per costruire cultura dell'etica del business e della compliance;
- Conferimento e/o promozione di borse di studio volte al raggiungimento delle finalità dell'Associazione.
- Partecipazione ad altre organizzazioni nazionali e internazionali impegnate nella promozione della business ethics e della compliance.

Articolo 5 - Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, persone di specchiata moralità, società od enti che si riconoscano nello Statuto ed intendano collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati. La richiesta di adesione dovrà essere presentata al Presidente dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta, motivando, in quest'ultimo caso, la sua decisione.

Sono previste le seguenti categorie di Soci:

- Soci Fondatori: sottoscrittori dell'atto costitutivo dell'Associazione.

- Soci Ordinari: persone fisiche, società, associazioni, autorità, università, enti pubblici e privati, che svolgono attività sensibili ai temi del business ethics e della compliance.
- Soci Onorari: persone, società od enti che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale, ovvero economico, alla costituzione dell'Associazione, i quali sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'Associazione. I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione stessa, di riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, di eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Deliberata l'ammissione, la qualifica di socio si assume con il versamento della quota sociale annuale, qualora prevista.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 6 - Gli associati hanno il diritto di:

- Partecipare alle assemblee;
- Consultare i verbali delle riunioni degli organi sociali;
- Partecipare alle elezioni degli organi sociali ed essere eletti alle cariche sociali;
- Recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- Ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata in favore dell'Associazione su mandato del Presidente;
- Partecipare alle iniziative ed alle manifestazioni organizzate dall'Associazione.

Articolo 7 - Gli associati hanno i seguenti obblighi:

- Tenere un comportamento improntato all'insegna della correttezza e della buona fede;
- Impegnarsi per il raggiungimento dello scopo dell'Associazione;
- Attenersi alle disposizioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni deliberati dall'Assemblea, nonché alle deliberazioni legalmente assunte dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.
- Versare la quota sociale annuale qualora stabilita dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - Ammissione e Durata del Rapporto Associativo

I soggetti che intendono far parte di i-BEC devono presentare una domanda indirizzata al Presidente dell'Associazione e sottoscritta -personalmente, in caso di persone fisiche, o dal titolare della legale rappresentanza, in caso di persone giuridiche.

La valutazione circa l'accettazione della domanda di ammissione è responsabilità del Presidente; in caso di decisione negativa dello stesso, il richiedente può ricorrere al Consiglio Direttivo, che decide in modo inappellabile nel caso la domanda venga accolta.

Articolo 9 - La qualifica di socio si perde per:

- mancato pagamento della quota sociale, qualora prevista;
- dimissioni;
- espulsione motivata da parte del Consiglio Direttivo per le seguenti cause: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

#### Articolo 10 - Contribuzione dei Soci

Allo stato attuale, non è prevista una quota associativa.

Il funzionamento dell'Associazione è assicurato, quindi, dal volontariato o dai contributi eventualmente e liberamente offerti dai propri soci o da sostenitori esterni.

L'Assemblea dei Soci, comunque, ha la facoltà di deliberare, senza revisione del presente Statuto, l'istituzione dell'obbligo di versamento di quote associative, per come di seguito indicato:

- Quota Associativa annuale: un contributo destinato alla copertura delle spese generali e dei costi di funzionamento dell'Associazione. Le quote annue sono determinate in coerenza al bilancio preventivo di i-Bec per l'anno successivo. L'ammontare delle Quote Associate annuali per i Soci Ordinari e le modalità di pagamento delle quote associative sono stabilite, su proposta del Consiglio, dall'Assemblea generale, a maggioranza assoluta, che delibera ogni anno, per quello successivo, entro il primo semestre dell'anno precedente. Se non vengono stabilite nuove quote in tempo utile, saranno applicate nel nuovo esercizio le quote dell'esercizio precedente.
- Quota Straordinaria: l'Assemblea, su proposta del Consiglio, a maggioranza qualificata, può stabilire per i Soci contributi straordinari destinati a situazioni di necessità, urgenza o imprevedibilità.

Articolo 11 - L'anno finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto annuale, che deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro il mese di giugno dell'anno successivo. Lo stesso rendiconto deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta di approvazione, in modo che possa essere consultato da ogni associato.

Articolo 12 - Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'Associazione:

L'Assemblea generale degli iscritti;

Il Consiglio Direttivo;

Il Presidente;

il Vice Presidente;

il Tesoriere.

Al termine del suo mandato il primo presidente eletto dall'Associazione assumerà, a vita, la carica di Presidente Emerito dell'Associazione.

Articolo 13 - L'Assemblea generale degli iscritti può essere Ordinaria o Straordinaria. Il Presidente deve convocare l'Assemblea Ordinaria dei soci almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto entro il mese di giugno.

Inoltre può convocare, quando lo ritenga necessario, altre assemblee ordinarie o straordinarie.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando ne faccia espressa richiesta almeno 1/5 (un quinto) degli associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. In questi casi il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro il termine di venti giorni, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.

La convocazione avviene per mezzo di avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione – fra le quali devono intercorrere almeno ventiquattro ore - nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto, anche per posta elettronica, almeno cinque giorni prima.

Articolo 14 - L'Assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. All'inizio di ciascuna Assemblea viene individuato, tra i componenti del Consiglio, un segretario che ha il compito di redigere il verbale dell'Assemblea, accertare la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

Articolo 15 - L'Assemblea può essere sia Ordinaria che Straordinaria. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.

Ogni delibera avviene a scrutinio palese, salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto. È ammessa una sola delega per ciascun socio.

Articolo 16 - L'Assemblea Ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata, ed in particolare:

- elezione (o sostituzione) degli organi sociali;
- approvazione dei rendiconti consuntivi, delle relazioni annuali del Consiglio Direttivo;
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere, con relativa indicazione di spese;
- redazione, modifica, revoca di regolamenti interni;
- determinazione delle quote annuali a carico dei soci.

Articolo 17 - Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'Assemblea Straordinaria.

Articolo 18 - Le decisioni prese dall'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, impegnano tutti i soci. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'Assemblea, redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario.

Articolo 19 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri sino ad un massimo di nove membri; il numero effettivo verrà determinato in sede di assemblea elettiva.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono liberamente rieleggibili.

In caso di mancanza per qualunque causa del numero minimo di consiglieri previsto, il Consiglio Direttivo sarà integrato sino alla scadenza naturale del mandato mediante cooptazione e sua ratifica nella prima assemblea utile.

E' facoltà del Consiglio Direttivo nominare propri componenti aggiunti. I componenti aggiunti possono essere individuati tra i Soci onorari in grado di dare un contributo particolare all'Associazione. I componenti aggiunti restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati.

Articolo 20 - Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed elegge il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.

In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- garantire che vi sia coerenza tra quanto realizzato e gli indirizzi dati dal Comitato Scientifico, se nominato;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee guida approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare sulla decadenza dalla qualifica di socio;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione od ad essa affidati.

Articolo 21 - Il Presidente dura in carica tre anni, è legale rappresentante dell'Associazione e i suoi principali compiti sono:

- rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
- conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
- sottoscrivere tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; il Presidente può anche aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi ed eseguire i pagamenti;
- decidere su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo o di altro organo dell'Associazione.

Articolo 22 - Il Comitato Scientifico, qualora nominato dal Consiglio Direttivo, resta in carica tre anni ed i suoi membri, scelti anche al di fuori della compagine associativa, sono liberamente rieleggibili; è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri.

Esso formula proposte ed elabora programmi di attività scientifica, di ricerca e culturali, da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Articolo 23 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote dei soci, quando previste;
- contributi di privati, anche sotto forma di sponsorizzazione di convegni, eventi, o altre iniziative scientifiche;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi nazionali ed internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività di formazione.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

Articolo 24 - L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il mese di giugno all'Assemblea il rendiconto dell'esercizio trascorso.

Articolo 25 - Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione ed il capitale durante la vita dell'Associazione ed anche all'atto del suo scioglimento.

Articolo 26 - L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare attività economiche marginali di cui al Decreto del Ministero per l'Economia e le Finanze del 25 maggio 1995.

Articolo 27 - La durata dell'Associazione è illimitata; essa non potrà sciogliersi se non per decisione di una Assemblea Straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo, la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni similari.

Articolo 28 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, decide l'Assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.